

MATERIALI GTS del 20 maggio E AGGIORNAMENTI VARI SUAP/SUE

1 messaggio

Ufficio SUAP - Fascicolo d'Impresa <suap@mn.camcom.it>

7 giugno 2021 10:47

Gentilissimi, ringraziandovi per la consueta partecipazione e collaborazione, vi informiamo che sono stati pubblicati i <u>materiali dell'incontro GTS dello scorso 20 maggio sul sito</u>.

Vi lasciamo con alcuni utili aggiornamenti su vari argomenti di interesse SUAP/SUE :

100% SUAP - CORSI DI FORMAZIONE CON IMPRESA LOMBARDIA

Sono già 200 i funzionari SUAP/SUE che si sono iscritti all'incontro formativo dell'8 giugno, il primo dei 4 incontri che Regione Lombardia ed il sistema camerale lombardo promuovono, nella prospettiva di fornire strumenti utili a incrementare i parametri di qualità nell'erogazione dei servizi territoriali in materia di Sportello Unico.

Questo il link per iscriversi: www.formazionesuap.regione.lombardia.it

LEGGE REGIONALE DI SEMPLIFICAZIONE 2021

La Legge regionale n. 7 del 19/05/2021 (*All. 1*), ha apportato alcune novità negli ambiti delle competenze sia dell'ufficio SUAP che SUE. Riportiamo una sintesi delle novità:

Attività commerciali ed assimilate:

- Strutture Alpinistiche: ridefinizione delle caratteristiche distintive e modifica della procedura di iscrizione nell'elenco regionale dei rifugi (Art. 5)
- Agenzie di Viaggi e Turismo: ridefinizione delle modalità di riconoscimento dei requisiti professionali da parte del Direttore tecnico (Art. 6)
- Strutture ricettive alberghiere e non alberghiere: mancata applicazione, sino al 31/12/2021, del limite massimo di sospensione assentibile (Art. 6)
- Case ed Appartamenti per vacanze e B&B: mancata applicazione, sino al 31/12/2021, dell'obbligo di osservare i periodi minimi di sospensione dell'attività (Art. 6)
- Distributori di carburante ad uso privato: conferma dell'abrogazione del parere di Regione Lombardia circa la compatibilità con il programma di sviluppo della rete (Art. 7)
- Commercio su aree pubbliche: mancato computo delle assenze sui posteggi, ai fini dell'eventuale revoca dei titoli autorizzatori e concessori, totalizzate durante lo stato di emergenza epidemiologica da Covid19 (Art. 8)

Edilizia:

- Modifiche alla disciplina del contributo di costruzione per opere legate ad edilizia residenziale pubblica, ovvero ad attrezzature pubbliche o di interesse pubblico (Art. 20)
- Modifica alla disciplina del contributo di costruzione in caso di mutamento della destinazione d'uso (Art. 20)
- Autorizzazione paesaggistica in aree boschive: mutamento dei criteri per l'individuazione dell'Ente competente (Art. 20)

Ambiente:

Impianti per la gestione dei rifiuti: derogabilità ai limiti di distanza da zone residenziali, previo parere favorevole del Comune

Procedimenti amministrativi:

Riduzione dei termini per lo svolgimento di procedimenti ordinari ad istanza di parte, ove di competenza regionale (Art. 4)

Ringraziando la CCIAA di MiLoMb, riportiamo anche in allegato una sintesi curata dal loro ufficio (All.2)

APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 110, COMMA 7, DEL T.U.L.P.S.

L'Agenzia delle accise, dogane e monopoli con decreto direttoriale 1/6/2021 pubblica le regole amministrative per la produzione, l'importazione, l'installazione e l'utilizzo in locali aperti al pubblico degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 7, del T.U.L.P.S., ivi compresi i parametri numerici dei medesimi apparecchi installabili nei punti di offerta, così come definiti dalla normativa vigente. La determinazione è entrata in vigore il 1 giugno 2021 (All.3).

LINEE GUIDA PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITÀ' ECONOMICHE

La Conferenza Unificata Stato, Regioni ed Autonomie locali, nel contesto dell'emergenza epidemiologica in corso, ha aggiornato in data 20/05/2021 le Linee guida per la riapertura delle attività economiche.

Il documento è disponibile nel sito di Anci Lombardia

- EMERGENZA COVID19 - PROROGA DURATA CONCESSIONI DI POSTEGGIO SU AREE PUBBLICHE

L'articolo 26-bis del Decreto Legge n. 41/2021, modificato dalla Legge di conversione n. 69 del 21/05/2021, ha applicato alle concessioni di posteggio su aree pubbliche la proroga automatica dei termini prevista dall'art. 103 del Decreto Legge 18/2020, convertito con Legge 27/2020 e ss.mm.ii.

In base alla previsione testuale della norma, i titoli concessori su aree pubbliche attualmente in vigore conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza legato all'epidemia da Covid-19, anche in deroga al termine indicato negli stessi e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista.

Ad un primo esame, quindi, gli impatti causati dall'ultimo aggiornamento della normativa statale, sembrerebbe differire al 30/10/2021 il termine di decorrenza delle nuove concessioni di posteggio, con conseguente legittimazione da parte del soggetto attualmente concessionario a prorogare, sino al 29/10/2021, la permanenza presso la postazione interessata dall'iter di rinnovo. Tuttavia è stato richiesto a Regione e a sua volte al MiSE di fornire chiarimenti in ordine all'applicazione dell'articolo 26 bis del DL 41/2021 con i procedimenti di rinnovo delle concessioni regolate dalla DGR XI/4054 del 14/12/2020.

Siamo in attesa di indicazioni in merito.

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO EFFETTUATA DAI SOGGETTI CHE ESERCITANO ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E CIRCENSI

Una tra le novità introdotte dal decreto-legge 73/2021, è la disposizione che prevede l'esonero fino al 31 agosto 2021 dal pagamento del canone unico (che sostituisce la Tosap) per l'occupazione di suolo pubblico effettuata dai soggetti che esercitano attività dello spettacolo viaggiante e circensi.

La disposizione è presente nell'articolo 65, rubricato "Misure urgenti per la cultura", che al comma 6 stabilisce che "Al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, i soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 337, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono esonerati, dal 1°

gennaio 2021 al 31 agosto 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.".

PROROGA VALIDITÀ' DOCUMENTI DI IDENTITÀ' E SOGGIORNO

L'articolo 2 del Decreto-Legge n. 56 del 30/04/2021, incidendo sull'art. 104 del Decreto-Legge 18/2020 e ss.mm.ii., ha prorogato sino al 30/09/2021 la validità dei documenti di identità e di riconoscimento.

Il medesimo articolo del Decreto-Legge sopra citato, attraverso una modifica all'art. 3-bis terzo comma del Decreto-Legge 125/2020 e ss.mm.ii., ha altresì esteso sino al 31/07/2021 la validità dei titoli di soggiorno in scadenza entro il 31/12/2020.

NEWS DA I1G

Dal 4 giugno 2021 è in linea una nuova versione della Scrivania SUAP che introduce un'evoluzione all'evento "Richiesta pagamento" tramite il Modello 3 di pagoPA. Sarà possibile ALL'OPERATORE SUAP ALLEGARE ALLA RICHIESTA UNA LETTERA DI ACCOMPAGNAMENTO, O IMPOSTARE UN campo note, al fine di dettagliare all'utente le motivazioni della richiesta di pagamento (All.4)

INFOIMPRESA: NUOVO SERVIZIO DI ORIENTAMENTO PER LE IMPRESE

Dal mese di giugno Regione Lombardia lancerà un nuovo servizio Infoimpresa (www.infoimpresa.regione.lombardia.it), un servizio di supporto e orientamento rivolto a chi gestisce un'attività di impresa, intende avviarla o progetta di espandere il proprio business in Lombardia.

Il servizio fornito dal team di Impresa Lombardia per approfondimenti su:

- normativa, requisiti e procedure per le imprese: informazioni sui requisiti professionali richiesti, sull'avvio, la modifica e la cessazione di impresa, sulla presentazione dei modelli di SCIA Segnalazione Certificata di Inizio Attività agli Sportelli Unici Attività Produttive, sulle pratiche da presentare ai vari enti interessati (Camere di Commercio, INPS, INAIL, ...)
- opportunità per insediarsi o investire in Lombardia: informazioni di primo livello sulle opportunità e i progetti di riqualificazione e sviluppo promossi dai comuni lombardi e di raccordo con il progetto Invest in lombardy.it
- orientamento sulle misure di finanziamento promosse dalla DG Sviluppo economico di Regione Lombardia: informazioni di primo livello sulle opportunità rivolte alle imprese (contributi, agevolazioni, finanziamenti, accesso al credito...).

Con i migliori saluti. Chiara Sella Cristina Bombarda Elena Spagna



Ufficio SUAP - Fascicolo d'impresa Servizio Registro Imprese Area Anagrafica e di Regolazione del Mercato Camera di commercio di Mantova Largo Pradella, 1 - 46100 Mantova Telefono n. 0376234305 Sito web www.mn.camcom.gov.it



Legge regionale 19 maggio 2021 - n. 7 Legge di semplificazione 2021

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I AMBITO ISTITUZIONALE

Art. 1 (Modifiche alla I.r. 19/2019 e conseguente modifica dell'articolo 29 del r.r. 6/2020)

- 1. Alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo il comma 3 dell'articolo 3 è inserito il seguente:
 - «3 bis. I criteri a supporto della valutazione di cui al comma 1 si applicano anche per la valutazione sulla sussistenza dell'interesse regionale all'adesione a strumenti di programmazione negoziata disciplinati dalla normativa statale di settore.»;
 - b) il comma 4 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:
 - «4. Contestualmente all'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di promozione o adesione all'accordo o in qualsiasi momento, a seguito della stessa deliberazione, il Presidente della Regione può delegare l'assessore regionale competente per materia allo svolgimento delle attività e all'adozione dei relativi atti; la delega è esclusa per gli atti di approvazione degli accordi e per gli atti di adozione regionale degli accordi di cui all'articolo 34, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), che sono riservati al Presidente, in qualità di rappresentante legale della Regione. A seguito della deliberazione della Giunta regionale di promozione o adesione all'accordo, il Presidente della Regione può delegare, di volta in volta, un componente della Giunta regionale o un sottosegretario regionale a presiedere, in sua vece, gli organismi collegiali di cui ai commi 5 e 6.»;
 - c) al comma 4 dell'articolo 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o, per interventi e opere di valenza locale, mediante accordi locali semplificati ai sensi dell'articolo 8.»;
 - d) al comma 6 dell'articolo 6 dopo le parole «secondo le procedure previste ai sensi dell'articolo 7» sono aggiunte le seguenti: «o, per interventi e opere di valenza locale, ai sensi dell'articolo 8.»;
 - e) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:
 - al primo periodo del comma 4 le parole «approva i contenuti dell'AdP» sono sostituite dalle seguenti: «approva i contenuti dell'ipotesi di AdP»;
 - 2) la lettera f) del comma 13 è sostituita dalle seguenti:
 - «f) comportano variante al PGT, anche in casi diversi da quelli di cui alle lettere da a) a c), al PTCP o anche al PTM:
 - f bis) comportano variante al piano territoriale regionale (PTR), nel rispetto delle disposizioni di tutela previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137); resta ferma la non modificabilità del PTR nella sua valenza di piano territoriale paesaggistico, salva la stipulazione di apposito accordo pianificatorio con il Ministero della cultura;»;
 - f) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche:
 - al primo periodo del comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e previa condivisione tecnica dei contenuti»:
 - dopo il primo periodo del comma 3 è inserito il seguente: «A seguito della condivisione dei contenuti della proposta di ALS da parte della Regione, le amministrazioni

- locali procedono alla promozione dell'accordo e alla contestuale approvazione dell'ipotesi di ALS.»;
- 3) dopo la lettera i) del comma 4 è aggiunta la seguente:
 - «i bis) la definizione del meccanismo di rendicontazione delle spese e dello stato di avanzamento dei lavori, ai fini dell'erogazione dell'eventuale cofinanziamento regionale.»;
- g) all'articolo 14 sono apportate le seguenti modifiche:
 - al secondo periodo del comma 3 le parole «o comunque derivanti» sono soppresse;
 - 2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
 - «4 bis. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì:
 - a) agli accordi approvati, ai sensi della I.r. 2/2003, alla data di entrata in vigore della legge regionale recante «Legge di semplificazione 2021», in relazione alle fasi di attuazione e conclusione degli stessi, ivi compresa l'applicazione a tali accordi della procedura per l'approvazione di eventuali atti integrativi e delle previsioni di cui all'articolo 10, comma 7; sono fatte salve eventuali specifiche disposizioni contenute nei singoli accordi, ove non contrastanti con la disciplina attuativa di cui alla presente legge;
 - b) agli accordi promossi dalla Regione o con adesione regionale, ai sensi della I.r. 2/2003, prima della data di cui al comma 3 e non ancora approvati all'entrata in vigore della legge regionale recante «Legge di semplificazione 2021», a decorrere dalla fase di definizione in essere, per ciascun accordo, alla data di entrata in vigore della stessa legge regionale, ivi incluse, a seguito dell'eventuale approvazione dell'accordo, le relative procedure e modalità di attuazione e conclusione.».
- **2.** A seguito delle modifiche apportate all'articolo 8, comma 3, della I.r. 19/2019, di cui al comma 1, lettera f), numeri 1) e 2) del presente articolo, al regolamento regionale 22 dicembre 2020, n. 6 (Attuazione dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 «Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale») sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 29 la parola «promotrice» è sostituita dalla seguente: «interessata»;
 - b) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 29 è sostituita dalla seguente:
 - «b) valutazione e verifica regionale della proposta di ALS ai sensi del comma 1 e condivisione dei contenuti dell'ipotesi di accordo con l'amministrazione locale interessata, ai fini della:
 - promozione dell'accordo da parte dell'amministrazione di cui alla lettera a), secondo le modalità di cui alla successiva lettera c);
 - adesione regionale all'ALS di cui all'articolo 8, comma 3, della "Legge", secondo le modalità di cui alla successiva lettera c)»;
 - c) la lettera d) del comma 2 dell'articolo 29 è sostituita dalla seguente:
 - «d)sottoscrizione dell'ALS e approvazione, da parte dell'amministrazione locale promotrice, dell'accordo sottoscritto, con conseguente pubblicazione sul BURL del relativo atto di approvazione;».

Art. 2 (Modifiche agli articoli 5 e 7 ter della I.r. 29/2006)

- 1. Alla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 è sostituita dalla seguente:
 - «c) ampliamento del territorio di un comune per aggregazione di parte del territorio di uno o più comuni ad esso contigui;»;
 - b) il comma 3 dell'articolo 7 ter è sostituito dal seguente:
 - «3. I comuni informano della richiesta di cui al comma 2 o dell'eventuale esito positivo della procedura di cui al comma 4 ter la struttura regionale competente in materia



di enti locali entro trenta giorni dalla relativa presentazione o dal riscontro di cui allo stesso comma 4 ter e, contestualmente, inviano alla stessa struttura regionale la documentazione utile all'avvio del procedimento. In mancanza di osservazioni regionali sulle modalità di attivazione della procedura, trasmesse entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, i comuni possono deliberare ai sensi dell'articolo 7 quater, comma 1.»;

c) dopo il comma 4 dell'articolo 7 ter sono aggiunti i seguenti:

«4 bis. Ai fini della presentazione della richiesta comunale di promozione dell'iniziativa legislativa di cui all'articolo 7 sexies ciascuno dei comuni interessati può attivarsi adottando la modalità di promozione di cui all'articolo 7 bis o quella di cui al comma 2 del presente articolo, purché nel rispetto delle disposizioni procedurali di cui al presente Capo.

4 ter. In caso di adozione, da parte di ciascun comune interessato, di modalità di promozione dell'iniziativa legislativa diverse, tra quelle previste dal comma 4 bis, il comune che na ricevuto la richiesta dagli elettori residenti ai sensi del presente articolo ne informa l'altro o gli altri comuni interessati, entro i successivi trenta giorni. In caso di mancata deliberazione sul confronto preliminare, ove prescritto, o comunque in caso di mancato riscontro, da parte dell'altro o di uno degli altri comuni interessati, entro trenta giorni dal ricevimento dell'informazione di cui al precedente periodo, la procedura comunale di richiesta di attivazione dell'iniziativa legislativa si intende conclusa con esito negativo.».

- 2. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di enti locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i quesiti tipo per l'effettuazione del referendum consultivo sui mutamenti delle circoscrizioni comunali nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della 1.r. 29/2006, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo.
- **3.** Fatto salvo quanto previsto al comma 2, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle iniziative eventualmente già avviate, ai sensi degli articoli 7 bis o 7 ter della I.r. 29/2006, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

(Disposizioni in materia di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale con qualifica dirigenziale presso la Giunta regionale)

- 1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da CO-VID-19 e della necessità di assicurare la funzionalità operativa delle strutture della Giunta regionale, tenuto altresì conto delle specifiche competenze ed esperienze professionali acquisite, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale con qualifica dirigenziale presso la Giunta, stipulati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), previa selezione pubblica, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati di dodici mesi rispetto alla loro attuale scadenza.
- **2.** Alla spesa di natura corrente derivante dal comma 1, quantificata in euro 293.424,66 per il 2021 ed in euro 323.520,54 per il 2022, si provvede rispettivamente:
 - a) nel 2021 con le risorse stanziate alla missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», programma 1 «Organi istituzionali», per euro 44.013,70; alla missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», programma 12 «Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione», per euro 89.704,11; alla missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», programma 1 «Difesa del suolo», per euro 70.002,74; alla missione 11 «Soccorso civile», programma 1 «Sistema di protezione civile», per euro 89.704,11 Titolo I «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023;
 - b) nel 2022 con le risorse stanziate alla missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», programma 1, per euro 108.986,30; alla missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», programma 12 «Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione» per euro 65.768,49; alla missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», programma 1 «Difesa del suolo», per euro 82.997,26; alla missione 11 «Soccorso civile», programma 1 «Sistema di protezione civile», per euro 65.768,49 Titolo I «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023.

Art. 4 (Modifiche all'articolo 12 della I.r. 20/2020 e all'articolo 4 della I.r. 18/2010)

- 1. All'articolo 12 della legge regionale 30 settembre 2020, n. 20 (Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla rubrica, le parole «avviati entro il 31 dicembre 2021» sono soppresse;
 - b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
 - «1.1 termini di conclusione dei procedimenti regionali avviati ad istanza di parte, se superiori al termine di trenta giorni di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 241/1990, sono ridotti fino alla metà. Decorsi tali termini, il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, fatta salva la disposizione dell'articolo 20, comma 4, della legge 241/1990. Ai fini delle presenti disposizioni, per procedimenti regionali si intendono i procedimenti con termini definiti da atti amministrativi che si concludono con un provvedimento adottato dalla Regione.»;
 - c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
 - «2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale recante «Legge di semplificazione 2021», sono individuati i procedimenti ai quali si applica la disposizione di cui al comma 1 e sono definite, per ciascuno di essi, la relativa riduzione dei termini e la decorrenza di tale riduzione.».
- **2.** Alla legge regionale 6 dicembre 2010, n. 18 (Disciplina del Difensore regionale) è apportata la seguente modifica:
 - a) il comma 3 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:
 - «3. I poteri del Difensore sono prorogati sino all'entrata in carica del successore. In caso di decadenza, revoca, dimissioni, impedimento permanente e morte del Difensore in carica, nonché in ogni altro caso di cessazione dall'incarico diverso dalla scadenza naturale, nelle more delle procedure per l'elezione del nuovo Difensore regionale, le funzioni del Difensore regionale sono esercitate dal Garante per l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla legge regionale 30 marzo 2009, n. 6 (Istituzione della figura e dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza); in tali casi, al Garante spetta, per il periodo considerato, il solo trattamento economico previsto dall'articolo 6.».

TITOLO II AMBITO ECONOMICO

Art. 5 (Modifiche agli articoli 32 e 35 della I.r. 27/2015)

- 1. Alla legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 dell'articolo 32, le parole «linee funiviarie di servizio pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «impianti di risalita» e la parola «esse» è sostituita dalle seguenti: «tali strade o impianti»;
 - b) al comma 2 dell'articolo 32, le parole «di servizio o impianti di trasporto pubblico, a esclusione delle sciovie» sono sostituite dalle seguenti: «ordinario o impianti di risalita»;
 - c) al comma 4 dell'articolo 32, la parola «alta» è soppressa, il numero «2000» è sostituito dal seguente: «1200» e le parole «di servizio, rifugi alpinistici o impianti di risalita» sono sostituite dalla seguente: «ordinario»;
 - d) al comma 1 dell'articolo 35, dopo la parola «istanza» sono inserite le seguenti: «dei proprietari non gestori o»;
 - e) al comma 2 dell'articolo 35, le parole «dai comuni, dalle associazioni di categoria o dai gestori dei rifugi stessi» sono sostituite dalle seguenti: «dai soggetti di cui al comma 1».

Art. 6 (Modifiche agli articoli 63 e 84 della I.r. 27/2015)

- 1. Alla legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla rubrica dell'articolo 63 la parola «, esami» è soppressa;
 - b) il comma 2 dell'articolo 63 è sostituito dal seguente:



- «2. Sono iscritti nel registro di cui al comma 1 coloro che, a seguito di presentazione della relativa domanda alla provincia o alla Città metropolitana competente, sono riconosciuti in possesso, in via alternativa tra loro:
 - a) dei requisiti professionali stabiliti dalle disposizioni statali adottate ai sensi dell'articolo 20, comma 1, dell'allegato 1 del d.lgs. 79/2011;
 - b) delle condizioni previste all'articolo 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).»;
- c) dopo il comma 2 dell'articolo 63 è inserito il seguente:
 - «2 bis. La Giunta regionale definisce le modalità per la presentazione delle domande, la loro istruttoria, nonché per la verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 2 per l'iscrizione al registro regionale di cui al comma 1 e per la cancellazione dal registro regionale.»;
- d) al comma 3 dell'articolo 63, le parole «continuità ed» sono soppresse e la parola «in» è sostituita dalla seguente: «per»;
- e) al comma 2 bis dell'articolo 84, le parole «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2020 e 2021».

Art. 7 (Modifica all'articolo 91 della l.r. 6/2010)

- 1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) è apportata la seguente modifica:
 - a) dopo il comma 4 dell'articolo 91 è inserito il seguente:
 - «4.1. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 non è necessario il parere vincolante di conformità di cui all'articolo 81, comma 2, lettera c).».

Art. 8

(Disposizioni sulla revoca dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione di cui all'articolo 27 della l.r. 6/2010 in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. La revoca dell'autorizzazione di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 27 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) non può essere disposta in relazione alle assenze intercorse nel periodo dello stato di emergenza da COVID-19 dichiarato dal Consiglio dei ministri con deliberazione in data 31 gennaio 2020 e successive proroghe.

Art. 9 (Abrogazione dell'articolo 3 e conseguenti modifiche agli articoli 39 e 47 della I.r. 31/2008)

- 1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) l'articolo 3 è abrogato;
 - b) al comma 2 dell'articolo 39, le parole «sulla base degli indirizzi contenuti nel piano agricolo triennale di cui all'articolo 3 e delle priorità individuate con il DPEFR» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base delle priorità individuate dal Programma regionale di sviluppo»;
 - c) all'alinea del comma 1 dell'articolo 47, le parole «Nell'ambito degli strumenti di programmazione di cui all'articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'ambito dei rispettivi strumenti di programmazione».

Art. 10 (Modifiche agli articoli 25 e 52 della I.r. 31/2008)

- 1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Art. 25

(Pronto intervento in aree forestali)

1. È assicurato il sostegno per lavori di pronto intervento in conseguenza di calamità naturali o di altri eventi eccezionali riguardanti il territorio forestale.

- 2. Fatti salvi gli interventi di protezione civile, si considerano di pronto intervento le opere e i lavori necessari per:
 - a) recuperare alberi in vaste aree boschive gravemente danneggiate da eventi eccezionali, quali, ad esempio, trombe d'aria;
 - b) assicurare il rapido taglio ed esbosco di alberi compromessi da estese diffusioni di patogeni e parassiti per i quali non sono praticabili forme di lotta chimica o biologica;
 - c) ripristinare la viabilità agro-silvo-pastorale di cui all'articolo 59, ostruita da eventi eccezionali, qualora sia indispensabile garantire un veloce accesso ad aree forestali divenute irraggiungibili;
 - d) fronteggiare altre situazioni eccezionali, non diversamente affrontabili, che possano arrecare pregiudizio al patrimonio forestale.
- 3. Possono beneficiare del sostegno, non cumulabile con altre forme di sostegno e, in particolare, con il sostegno previsto dall'articolo 19, le comunità montane o, in mancanza, le unioni dei comuni e i comuni.
- 4. La Regione assegna, in osservanza, se del caso, delle disposizioni sugli obblighi in materia di aiuti di Stato e tramite l'attuazione degli adempimenti ad essi correlati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11 bis della I.r. 17/2011, le risorse necessarie all'affidamento delle opere e dei lavori di cui al comma 1 nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
- 5. Per l'esecuzione delle opere e degli interventi si procede con l'occupazione temporanea nei casi e con le modalità previsti dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).
- 6. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante «Legge di semplificazione 2021», definisce aspetti organizzativi e procedurali inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo e fornisce agli enti interessati indicazioni relative alla loro applicazione con particolare riguardo alle tipologie di eventi eccezionali, alle modalità di perimetrazione delle aree, alle spese ammissibili al finanziamento e alle modalità di richiesta del sostegno.»;
- b) i commi 3 e 4 dell'articolo 52 sono abrogati;
- c) all'alinea del comma 5 dell'articolo 52, le parole «trasferisce annualmente risorse alle province e alle comunità montane» sono sostituite dalle seguenti: «trasferisce annualmente alle comunità montane o eroga direttamente, in base alle disposizioni degli articoli 26 e 29, risorse»;
- d) al comma 6 dell'articolo 52, le parole «Le province» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione, la Provincia di Sondrio»;
- e) al comma 7 dell'articolo 52, le parole «le province, le comunità montane e gli enti gestori di parchi e riserve regionali» sono sostituite dalle seguenti: «la Provincia di Sondrio, le comunità montane, gli enti gestori di parchi regionali e naturali e la Regione, secondo le rispettive competenze,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche in applicazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali).».

Art. 11 (Inserimento dell'articolo 55 quater nella I.r. 31/2008)

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), dopo l'articolo 55 ter è inserito il seguente:

«Art. 55 quater

(Semplificazione amministrativa per la realizzazione di interventi nel settore forestale)

1. Nell'ambito dei procedimenti di valutazione delle domande di contributo riferite a bandi per il finanziamento di interventi riguardanti le attività selvicolturali di cui all'articolo 50, comma 1, l'arboricoltura da legno e pioppicoltura di cui all'articolo 50 bis, la realizzazione di sistemi forestali di cui all'articolo 55 o l'impianto di siepi e filari, adottati dala Regione o da altri enti ai quali la stessa Regione abbia conferito tale facoltà, gli enti gestori dei parchi regionali e naturali, delle riserve naturali o dei siti di Rete Natura 2000



devono effettuare, entro quarantacinque giorni dalla richiesta, una verifica preliminare di compatibilità degli interventi proposti con gli strumenti di pianificazione dei parchi e delle riserve naturali o con le misure di conservazione delle zone facenti parte della Rete Natura 2000. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente periodo, la verifica si intende assolta con esito positivo.

2. La verifica preliminare con eventuali prescrizioni o tacitamente resa dagli enti gestori di cui al comma 1 lascia, in ogni caso, impregiudicata la necessità di acquisire i titoli abilitativi, ove prescritti, per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, ivi compresi i titoli abilitativi di cui al d.lgs. 42/2004.».

Art. 12 (Modifiche agli articoli 12 e 25 della I.r. 26/1993)

- 1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 2 dell'articolo 12, le parole «, ha durata quinquennale e può essere aggiornato nel periodo di validità» sono sostituite dalle seguenti: «e può essere aggiornato con periodicità almeno quinquennale»;
 - b) al primo periodo del comma 5 dell'articolo 25, le parole «per dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «per dieci stagioni venatorie continuative successive al rilascio» e la parola «importi» è sostituita dalle seguenti: «comporta la»;
 - c) all'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 25, prima delle parole «E' ammesso il subentro nella titolarità di persona diversa dall'erede» sono inserite le seguenti: «Fatto salvo il possesso dei requisiti richiesti e secondo la disposizione di cui al secondo periodo,» e le parole «e secondo le disposizioni precedenti» sono soppresse;
 - d) al comma 12 dell'articolo 25, le parole «Le province, nella stagione venatoria 1993/94,» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio» e dopo la parola «rilasciato» sono inserite le seguenti: «dalle province»;
 - e) al comma 13 dell'articolo 25, le parole da «Le autorizzazioni di cui al comma 12» a «per gli anni successivi;» sono soppresse e dopo le parole «una possibile capienza» sono inserite le seguenti: «rispetto a quanto disposto dal comma 12».

Art. 13

(Garanzia a sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese che operano un rafforzamento patrimoniale in risposta alla crisi da COVID-19)

- 1. Al fine di rafforzare il tessuto produttivo regionale nel contesto critico derivante dal permanere dell'emergenza da COVID-19 e di favorire la ripresa economica e sociale, la Giunta regionale è autorizzata a concedere apposita garanzia, fino ad un massimo di euro 25.000.000,00 complessivi, a sostegno delle piccole e medie imprese (PMI) che, in data successiva alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di cui al comma 2, abbiano deliberato, sottoscritto e versato un aumento di capitale e presentato alla Regione un programma di investimento, con contestuale richiesta di finanziamento regionale, negli ambiti strategici della programmazione regionale. La garanzia di cui al primo periodo è volta a consentire alle PMI di ottenere un'anticipazione sul finanziamento riconosciuto, in misura almeno pari al sessanta per cento del valore del finanziamento.
- 2. La Giunta regionale definisce criteri, modalità e termini per la concessione della garanzia di cui al comma 1, assicurando il rispetto degli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).
- **3.** Per l'attivazione della garanzia regionale di cui al comma 1 si fa fronte, nell'esercizio finanziario 2021, per euro 4.000.000,00 con le risorse appostate alla missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», programma 03 «Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato» Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2021-2023 e per euro 21.000.000,00 con l'incremento della missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», programma 03 «Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato» Titolo 1 «Spese correnti» e corrispondente riduzione di spesa per euro 21.000.000,00 della missione 14 «Svilup-

po economico e competitività», programma 01 «Industria, PMI e Artigianato» - Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023.

TITOLO III AMBITO TERRITORIALE

Art. 14 (Modifiche agli articoli 6 e 23 della l.r.16/2016)

- 1. Alla legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 3 dell'articolo 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e pubblicati sui siti istituzionali degli enti proprietari e degli enti gestori.»;
 - b) al comma 3 dell'articolo 6 le parole «effettivamente disponibili nel relativo periodo di riferimento» sono soppresse;
 - c) dopo il comma 3 dell'articolo 6 sono inseriti i seguenti:
 - «3 bis. Gli avvisi pubblici di cui al comma 3 sono redatti secondo lo schema approvato con deliberazione della Giunta regionale.
 - 3 ter. Nel caso di inadempienza del comune capofila all'obbligo previsto al comma 3, il comune del relativo ambito, sul cui territorio insistono unità abitative disponibili, invita il comune capofila ad adempiere. Qualora entro trenta giorni dalla comunicazione dell'invito il comune capofila non provveda, il comune proponente pubblica un avviso per l'assegnazione di tutte le unità abitative disponibili localizzate sul proprio territorio.»;
 - d) dopo il primo periodo del comma 5 dell'articolo 23 è inserito il seguente: «Al fine di assicurare uniformità di valutazione, in fase istruttoria, delle domande per l'assegnazione delle unità abitative, i comuni e le ALER definiscono modalità di collaborazione, anche mediante l'utilizzo della piattaforma informatica regionale.»;
 - e) la lettera c bis) del comma 9 dell'articolo 23 è abrogata;
 - f) la lettera d) del comma 9 dell'articolo 23 è abrogata;
 - g) alla lettera e) del comma 9 dell'articolo 23 le parole «per unità abitativa finalizzata all'assegnazione» sono soppresse.

Art. 15 (Modifiche agli articoli 23 e 36 della I.r. 17/2015)

- 1. Alla legge regionale 24 giugno 2015, n. 17 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 23 è inserita la seguente:
 - «b bis) la pubblicazione della mappatura geolocalizzata dei beni confiscati, attraverso un sistema informativo dedicato, da mettere a disposizione dei soggetti interessati, sia ai fini della fruibilità e della trasparenza delle informazioni, sia per la gestione o il monitoraggio dei beni stessi;»;
 - b) dopo il comma 9 dell'articolo 36 è inserito il seguente:
 - «9 bis. Alle spese per l'implementazione del sistema informativo di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b bis), quantificate in euro 54.500,00 per il 2021, si provvede con le risorse stanziate alla missione 3 «Ordine pubblico e sicurezza», programma 2 «Sistema integrato di sicurezza urbana» Titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2021-2023.».

Art. 16 (Modifiche all'articolo 19 della l.r.9/2001)

- 1. All'articolo 19 della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' ammessa la facoltà di indire la conferenza di servizi direttamente sul progetto definitivo.»;
 - b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
 - «1 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai progetti infrastrutturali di cui al comma 1 di interesse comunale per i quali l'approvazione del progetto definitivo è intervenuta fino a trentasei mesi successivi alla





dichiarazione di conclusione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In tal caso, il provvedimento di cui al comma 7 è adottato dal competente organo comunale.»;

c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7.1. Se non risulta necessario disporre di risorse finanziarie con il provvedimento di cui al comma 7, la determinazione di conclusione della conferenza di servizi ne dà atto e, in tal caso, produce gli effetti di cui al secondo periodo del medesimo comma 7.».

Art. 17

(Designazioni di competenza regionale di cui all'Accordo Stato-regioni-enti locali del 14 febbraio 2002)

- 1. Fino alla revisione dell'Accordo Stato-regioni-enti locali del 14 febbraio 2002, recante modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), le province e la Città metropolitana di Milano provvedono alla costituzione delle commissioni per lo svolgimento delle funzioni ad esse attribuite dal citato articolo 105, comma 3, del d.lgs. 112/1998, senza prevedere un componente di designazione regionale. A tal fine, i suddetti enti adottano i provvedimenti necessari a garantire il funzionamento delle medesime commissioni.
- 2. Per le commissioni già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti designati dalla Regione cessano dal rispettivo incarico. Le province e la Città metropolitana di Milano adottano, ove necessario, gli atti idonei ad assicurare la continuità operativa delle suddette commissioni.

Art. 18 (Derogabilità ai limiti di distanza stabiliti dal Programma regionale di gestione dei rifiuti)

- 1. L'autorità competente all'approvazione dei progetti di realizzazione o modifica di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti può consentire la deroga, in diminuzione, alle distanze minime dagli ambiti residenziali e alle distanze minime dalle funzioni sensibili, previste dal Programma regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), di cui all'articolo 19 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), per istanze corredate dai pareri favorevoli sulla derogabilità da parte del comune sede dell'impianto da autorizzare e dei comuni interessati da ambiti residenziali o funzioni sensibili situati entro i limiti di distanza previsti dai criteri localizzativi del PRGR. I pareri di cui al primo periodo sono resi entro quarantacinque giorni dalla richiesta di cui al comma 2, a seguito di valutazione sito-specifica in relazione agli aspetti morfologico-territoriali.
- 2. I pareri comunali di cui al comma 1, da rendere a seguito di specifica richiesta del proponente, sono depositati a corredo dell'istanza di modifica degli impianti di gestione rifiuti di cui allo stesso comma 1
- **3.** Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle istanze di modifica di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti a servizio di attività esistenti, presentate tra la data di entrata in vigore della presente legge e la data di approvazione dell'aggiornamento del vigente PRGR.

Art. 19

(Misure di semplificazione in tema di deliberazioni derogatorie dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali per interventi di rigenerazione. Modifiche agli articoli 11 e 40 ter della I.r. 12/2005)

- 1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 5 septies dell'articolo 11 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto al comma 5 octies.»:
 - b) dopo il comma 5 septies dell'articolo 11 è aggiunto il seguente:
 - «5 octies. Qualora gli interventi di cui ai commi 5, 5 ter e 5 sexies siano in contrasto con disposizioni contenute nei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della I.r. 86/1983, la deliberazione derogatoria di cui al comma 5 septies è approvata dall'ente gestore del parco regionale interessato, che ne dà informazione alla Regione.»;

- c) al comma 4 dell'articolo 40 ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto al comma 4 bis.»;
- d) dopo il comma 4 dell'articolo 40 ter è aggiunto il seguente:
 - «4 bis. Qualora le previsioni impeditive del recupero edilizio siano contenute nei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della I.r. 86/1983, la deliberazione derogatoria di cui al comma 4 è approvata dall'ente gestore del parco regionale interessato, che ne dà informazione alla Regione.».
- 2. In prima applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le modifiche previste al comma 1 si applicano anche ai titoli abilitativi rilasciati, ai sensi dell'articolo 11, comma 5 septies, della I.r. 12/2005, e alle deliberazioni comunali approvate, ai sensi dell'articolo 40 ter, comma 4, della stessa I.r. 12/2005, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 20

(Misure di semplificazione in tema di contributo di costruzione e di autorizzazione paesaggistica. Modifiche alla I.r. 12/2005)

- 1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 2 ter dell'articolo 43 è abrogato;
 - b) al comma 1 bis dell'articolo 46 la parola «totalmente» è soppressa;
 - c) al comma 6 dell'articolo 48 sono apportate le seguenti modifiche:
 - le parole «anche comportanti demolizione e ricostruzione» sono sostituite dalle seguenti: «, nonché per quelli di demolizione e ricostruzione, anche con diversa sagoma, o anche per quelli di ampliamento mediante utilizzo di premialità dei diritti edificatori,»;
 - 2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi in cui, per gli interventi di cui al precedente periodo, sia prevista, in luogo del contributo relativo al costo di costruzione, la corresponsione del contributo di cui all'articolo 19, comma 1, del d.p.r. 380/2001, il contributo stesso, limitatamente alla relativa componente riferita all'incidenza delle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, è dovuto in misura pari al 50 per cento del contributo stabilito per le nuove costruzioni.»;
 - d) il comma 3 dell'articolo 52 è sostituito dal seguente:
 - «3. Qualora la destinazione d'uso sia modificata, senza opere edilizie, nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, è dovuto l'eventuale conguaglio degli oneri di urbanizzazione, corrispondente alla differenza tra gli oneri dovuti per la nuova destinazione e gli oneri riferiti alla precedente destinazione, entrambi determinati applicando le tariffe stabilite per la nuova costruzione e vigenti al momento della variazione.»;
 - e) all'articolo 80 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) al comma 1 le parole «e 7» sono sostituite dalle seguenti: «, 7 e 7 bis»;
 - al comma 7, dopo le parole «che comportino anche la trasformazione del bosco» sono aggiunte le seguenti: «e che ricadono totalmente in area boscata»;
 - 3) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7 bis. Fermo restando quanto previsto ai commi da 3 a 6, per gli interventi e le opere ricadenti in parte in area boscata e in parte in area non boscata comunque sottoposta ad altro vincolo paesaggistico, l'ente competente tra quelli di cui al presente articolo viene individuato in relazione all'ambito vincolato, boscato o meno, nel quale ricade la quota maggioritaria da realizzarsi, espressa in metri cubi per interventi edilizi o in metri per interventi stradali e infrastrutturali a rete. In tal caso, l'ente competente, così individuato, rilascia un unico provvedimento paesaggistico dando conto, distintamente, degli esiti della valutazione paesaggistica sia per la parte di intervento o opera ricadente in area boscata, concernente sia la trasformazione del bosco sia la realizzazione della parte di intervento o opera ricadente nel bosco, sia per la realizzazione della parte di intervento o opera ricadente in area vincolata posta fuori dal bosco. A tal fine l'ente competente, ove lo ritenga necessario, può richiedere un parere, non vincolante, all'ente al quale, secondo il presente articolo, spetterebbero in via ordinaria le funzioni amministrative per la quota minoritaria dell'intervento o dell'opera



da realizzarsi. Detto parere, ove richiesto, deve essere reso, sentita la commissione per il paesaggio, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta; decorso detto termine, l'ente competente può comunque procedere. La disciplina di cui al presente comma si applica ai procedimenti avviati dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante «Legge di semplificazione 2021».».

Art. 21 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 19 maggio 2021

Attilio Fontana

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. XI/1871 dell'11 maggio 2021)

Legge regionale 19 maggio 2021, n. 7

"Legge di semplificazione 2021"

-Sintesi principali novità per SUAP / SUE-

Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi

Maggio 2021 - a cura dell'Ufficio SUAP Anagrafico



Indice

1.PARTE PRIMA - QUADRO GIURIDICO

1.1 - Normativa regionale	testo di riferimento i	e nrincinali amhiti di inte	resse SIIAP / SIIF	(Slide 3-6)
I.I - NOITHAUVA TEGIOHAIE	. IESIO UI HIEHHIEHIO	e billicibali allibili di lille	IESSE OUAL / OUL	(Slide 3-0)

2. PARTE SECONDA - ANALISI DEGLI AMBITI

2.1 - Riduzione dei termini per lo svolgimento di procedimenti ordinari ad istanza di parte	(Slide 7-8)		
2.2 - Ridefinizione e modifica della procedura di iscrizione nell'elenco regionale dei rifugi	(Slide 9-10)		
2.3 - Ridefinizione delle modalità di riconoscimento dei requisiti professionali da parte del Direttore tecnico			
2.4 - Strutture ricettive alberghiere e non alberghiere - limite massimo di sospensione assentibile			
2.5 - Case ed Appartamenti per vacanze e B&B - periodi minimi di sospensione dell'attività			
2.6 - Distributori di carburante ad uso privato - conferma dell'abrogazione del parere di Regione Lombardia			
2.7 - Commercio su aree pubbliche- mancato computo delle assenze sui posteggi	(Slide 19-20)		
2.8 - Impianti per la gestione dei rifiuti - derogabilità ai limiti di distanza da zone residenziali	(Slide 21-22)		
2.9 - Modifiche alla disciplina del contributo di costruzione per opere legate ad edilizia residenziale pubblica	(Slide 23-24)		
2.10 - Modifica alla disciplina del contributo di costruzione in caso di mutamento della destinazione d'uso	(Slide 25-26)		
2.11 - Autorizzazione paesaggistica in aree boschive	(Slide 27-28)		

1.PARTE PRIMA

QUADRO GIURIDICO

1.1 - NORMATIVA REGIONALE,
TESTO DI RIFERIMENTO E
PRINCIPALI AMBITI DI INTERESSE
SUAP / SUE







RIFERIMENTI COMPLETI E TESTO DELLA NORMA:

Legge regionale Lombardia 19/05/2021 n. 7

INTITOLAZIONE:

Legge di semplificazione 2021

PUBBLICAZIONE:

Supplemento al BURL n. 20 del 21/05/2021

DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA NORMA:

22 Maggio 2021

(salvo per i profili che richiedano successivi provvedimenti di attuazione)

TESTO COMPLETO DELLA NORMA:

Disponibile al seguente <u>link</u>



PRINCIPALI AMBITI DI INTERVENTO DELLA LEGGE DI INTERESSE SUAP / SUE -1 DI 2-

AMBITI DI RIFERIMENTO		Disposizione immediatamente esecutiva
Riduzione dei termini per lo svolgimento di procedimenti ordinari ad istanza di parte, ove di competenza regionale	4	NO
Strutture Alpinistiche - Ridefinizione delle caratteristiche distintive e modifica della procedura di iscrizione nell'elenco regionale dei rifugi	5	SI
Agenzie di Viaggi e Turismo - Ridefinizione delle modalità di riconoscimento dei requisiti professionali da parte del Direttore tecnico	6	NO
Strutture ricettive alberghiere e non alberghiere - mancata applicazione, sino al 31/12/2021, del limite massimo di sospensione assentibile	6	SI
Case ed Appartamenti per vacanze e B&B - mancata applicazione, sino al 31/12/2021, dell'obbligo di osservare i periodi minimi di sospensione dell'attività	6	SI



PRINCIPALI AMBITI DI INTERVENTO DELLA LEGGE DI INTERESSE SUAP / SUE -2 DI 2-

AMBITI DI RIFERIMENTO		Disposizione immediatamente esecutiva
Distributori di carburante ad uso privato - conferma dell'abrogazione del parere di Regione Lombardia circa la compatibilità con il programma di sviluppo della rete		SI
Commercio su aree pubbliche- mancato computo delle assenze sui posteggi, ai fini della revoca, totalizzate durante lo stato di emergenza epidemiologica da Covid19	8	SI
Impianti per la gestione dei rifiuti - derogabilità ai limiti di distanza da zone residenziali, previo parere favorevole del Comune		SI
Modifiche alla disciplina del contributo di costruzione per opere legate ad edilizia residenziale pubblica o ad attrezzature pubbliche o di interesse pubblico	20	SI
Modifica alla disciplina del contributo di costruzione in caso di mutamento della destinazione d'uso	20	SI
Autorizzazione paesaggistica in aree boschive - mutamento dei criteri per l'individuazione dell'Ente competente	20	SI

ANALISI DEGLI AMBITI

2.1 - RIDUZIONE DEI TERMINI PER LO
SVOLGIMENTO DI PROCEDIMENTI
ORDINARI AD ISTANZA DI PARTE, OVE DI
COMPETENZA REGIONALE







Articolo 4 (Modifica articolo 12 della l.r. 20/2020 e articolo 4 della l.r. 18/2010)

-DISPOSIZIONE **NON** IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA-

AMBITO DI APPLICAZIONE:

Riduzione, sino alla metà, dei termini attualmente applicati a procedimenti ordinari, a condizione che presentino tutte le caratteristiche di seguito indicate:

- Siano disciplinati da disposizioni regionali e prevedano l'emissione di un provvedimento finale di competenza della Regione.
- Abbiano una durata attuale superiore ai trenta giorni.
- Siano avviati, su istanza di parte.

SINTESI ED ANNOTAZIONI:

- E' previsto che, una volta decorso il termine ridotto con il provvedimento attuativo regionale, il silenzio della Regione equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, salvo la disposizione dell'articolo 20, comma 4, della legge 241/1990.
- I procedimenti ai quali si applica la disposizione di cui in esame, saranno individuati entro sessanti giorni dall'entrata in vigore della Legge Semplificazioni 2021 con deliberazione della Giunta Regionale, definendo, per ciascuno di essi, la relativa riduzione dei termini e la decorrenza di tale riduzione.

ANALISI DEGLI AMBITI

2.2 - STRUTTURE ALPINISTICHE RIDEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE
DISTINTIVE E MODIFICA DELLA
PROCEDURA DI ISCRIZIONE
NELL'ELENCO REGIONALE DEI RIFUGI







Articolo 5 (Modifica articoli 32 e 35 della l.r. 27/2015)

-DISPOSIZIONE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA-

AMBITO DI APPLICAZIONE:

Strutture alpinistiche di cui alla Legge Regionale 27/2015, in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo.

SINTESI ED ANNOTAZIONI:

- Sostituzione nella definizione di "rifugio alpinistico" della locuzione «linee funiviarie di servizio pubblico» e «di servizio o impianti di trasporto pubblico, a esclusione delle sciovie» con «impianti di risalita».
- Abbassamento della quota, da 2000 a 1200 metri di altitudine, ai fini della qualificazione di "bivacco fisso".
- Anche i **titolari non gestori** possono proporre istanza per iscrivere il rifugio nell'apposito elenco regionale, istituito dalla Giunta.

ANALISI DEGLI AMBITI

2.3 - AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO RIDEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI
RICONOSCIMENTO DEI REQUISITI
PROFESSIONALI DA PARTE DEL
DIRETTORE TECNICO





Articolo 6 (modifica articolo 63 della l.r. 27/2015)

-DISPOSIZIONE **NON** IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA-

AMBITO DI APPLICAZIONE:

Requisiti professionali del direttore tecnico dell'agenzia di viaggi.

SINTESI ED ANNOTAZIONI:

- **Non è più richiesto l'esame abilitativo** quale requisito per svolgere la funzione di direttore tecnico di agenzia di viaggi.
- E' sufficiente essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, dell'allegato 1 del d.lgs. 79/2011 e delle condizioni previste all'articolo 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
- La presentazione delle domande, la loro istruttoria, la verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni sarà definita dalla Giunta Regionale.

ANALISI DEGLI AMBITI

2.4 - STRUTTURE RICETTIVE

ALBERGHIERE E NON ALBERGHIERE
MANCATA APPLICAZIONE, SINO AL

31/12/2021, DEL LIMITE MASSIMO DI

SOSPENSIONE ASSENTIBILE







Articolo 6 (Modifica articolo 84 della I.r. 27/2015)

-DISPOSIZIONE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA-

AMBITO DI APPLICAZIONE:

Limite massimo di sospensione assentibile per strutture ricettive alberghiere e non alberghiere

SINTESI ED ANNOTAZIONI:

- Proroga della mancata applicazione del limite massimo di sospensione assentibile sino al 31/12/2021.
- Ne consegue che per l'anno 2021 le strutture interessate potranno sospendere l'attività anche per periodi superiori a sei mesi.

ANALISI DEGLI AMBITI

2.5 - CASE ED APPARTAMENTI PER
VACANZE E B&B - MANCATA
APPLICAZIONE, SINO AL 31/12/2021,
DELL'OBBLIGO DI OSSERVARE I PERIODI
MINIMI DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ







Articolo 6 (Modifica articola 84 della l.r. 27/2015)

-DISPOSIZIONE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA-

AMBITO DI APPLICAZIONE:

Periodi minimi di sospensione dell'attività per case ed appartamenti per vacanze e B&B.

SINTESI ED ANNOTAZIONI:

- Proroga della mancata applicazione dell'obbligo di osservare i periodi minimi di sospensione dell'attività sino al 31/12/2021.
- Ne consegue che per l'anno 2021 le case ed appartamenti per vacanze, nonché i B&B, non dovranno rispettare il periodo minimo di sospensione dell'attività, pari ad almeno novanta giorni all'anno, anche non continuativi.

ANALISI DEGLI AMBITI

2.6 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE AD USO PRIVATO - CONFERMA DELL'ABROGAZIONE DEL PARERE DI REGIONE LOMBARDIA CIRCA LA COMPATIBILITÀ CON IL PROGRAMMA DI SVILUPPO DELLA RETE







Articolo 7 (Modifica articolo 91 della l.r. 6/2010)

-DISPOSIZIONE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA-

AMBITO DI APPLICAZIONE:

- Procedimento di autorizzazione per impianti di distribuzione ad uso privato.

SINTESI ED ANNOTAZIONI:

- Per il rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune, dopo aver convocato la Conferenza di Servizi semplificata, ai sensi dell'articolo 14-bis L. 241/1990, non è necessario il parere vincolante di conformità di cui all'articolo 81, comma 2, lettera c).

ANALISI DEGLI AMBITI

2.7 - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE-MANCATO COMPUTO DELLE ASSENZE SUI POSTEGGI, AI FINI DELLA REVOCA, TOTALIZZATE DURANTE LO STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19







Articolo 8

-DISPOSIZIONE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA-

AMBITO DI APPLICAZIONE:

Revoca dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione di cui all'art. 27 L.R. 6/2010.

SINTESI ED ANNOTAZIONI:

Le assenze fatte segnare durante il periodo dello stato di emergenza dovuto alla pandemia da Covid19, dichiarato dal Consiglio dei Ministri dal 31 gennaio 2020, non sono computate ai fini dell'eventuale revoca dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione, anche in caso di superamento del limite fissato dalla normativa settoriale.

ANALISI DEGLI AMBITI

2.8 - IMPIANTI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI - DEROGABILITÀ AI LIMITI DI DISTANZA DA ZONE RESIDENZIALI, PREVIO PARERE FAVOREVOLE DEL COMUNE





Articolo 18



-DISPOSIZIONE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA-

AMBITO DI APPLICAZIONE:

Impianti per la gestione dei rifiuti e limiti di distanza da zone residenziali.

SINTESI ED ANNOTAZIONI:

- E' possibile, da parte dell'Autorità competente, derogare, in diminuzione, alle distanze minime dagli ambiti residenziali e alle distanze minime dalle funzioni sensibili, previste dal Programma regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), di cui all'articolo 19 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, nel caso in cui vi sia un'istanza corredata da pareri favorevoli sulla derogabilità da parte del comune sede dell'impianto da autorizzare e dei comuni interessati da ambiti residenziali o funzioni sensibili situati entro i limiti di distanza previsti dai criteri localizzativi del PRGR.
- I pareri richiamati devono essere resi entro quarantacinque giorni, a partire dalla data di specifica richiesta del proponente.
- La norma in esame si applica anche alle istanze di modifica di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti a servizio di attività esistenti, presentate tra la data di entrata in vigore della presente legge e la data di approvazione dell'aggiornamento del vigente PRGR.

ANALISI DEGLI AMBITI

2.9 - MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER
OPERE LEGATE AD EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA O AD ATTREZZATURE
PUBBLICHE O DI INTERESSE PUBBLICO





Articolo 20 (Modifica la l.r. 12/2005)



-DISPOSIZIONE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA-

AMBITO DI APPLICAZIONE:

Contributo di costruzione per opere di edilizia residenziale pubblica, attrezzature pubbliche o interesse pubblico.

SINTESI ED ANNOTAZIONI:

- Abrogazione del comma 2-ter art. 43 L.R. 12/2005, il quale prevedeva che il contributo di costruzione non fosse dovuto salvo che per l'importo corrispondente alla dotazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie per la realizzazione degli interventi.
- Nei casi di demolizione, ricostruzione e ampliamento è prevista, in luogo del contributo relativo al costo di costruzione, la corresponsione del contributo di cui all'articolo 19, comma 1, del d.p.r. 380/2001.
- Limitatamente alla relativa componente riferita all'incidenza delle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, il contributo è dovuto nella misura del 50% rispetto a quello stabilito per le nuove costruzioni.

ANALISI DEGLI AMBITI

2.10 - MODIFICA ALLA DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE IN CASO DI MUTAMENTO DELLA DESTINAZIONE D'USO





Articolo 20 (Modifica la I.r. 12/2005)



-DISPOSIZIONE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA-

AMBITO DI APPLICAZIONE:

Contributo di costruzione in caso di mutamento della destinazione d'uso.

SINTESI ED ANNOTAZIONI:

- E' dovuto un eventuale conguaglio degli oneri di urbanizzazione, pari alla differenza tra gli oneri dovuti per la nuova destinazione e gli oneri riferiti alla precedente destinazione, qualora vi sia una modificazione della destinazione d'uso dell'immobile, senza opere edilizie e entro i dieci anni dall'ultimazione dei lavori.

ANALISI DEGLI AMBITI

2.11 - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
IN AREE BOSCHIVE - MUTAMENTO DEI
CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE
DELL'ENTE COMPETENTE





RIFERIMENTI L.R. 7/2021:

Articolo 20 (Modifica la l.r. 12/2005)



-DISPOSIZIONE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA-

AMBITO DI APPLICAZIONE:

Rilascio di autorizzazione paesaggistica in aree boschive.

SINTESI ED ANNOTAZIONI:

- L'Ente competente è individuato in relazione all'ambito vincolato, boscato o meno, nel quale ricade la quota maggioritaria dell'opera da realizzarsi, espressa in metri cubi per interventi edilizi e in metri per interventi stradali o infrastrutturali a rete.
- L'Ente competente individuato rilascia un **unico provvedimento paesaggistico**, valido sia per la parte boscata sia per quella non boscata.
- E' **facoltà** dell'Ente competente richiedere un parere, non vincolante, all'Ente al quale spetterebbero, in via minoritaria, le funzione amministrative con riguardo all'opera da realizzarsi.
- Detto parere, se richiesto, deve essere reso entro dieci giorni, decorso il quale l'Ente competente può comunque procedere.

Grazie per la Vostra attenzione



Ufficio SUAP Anagrafico

Via Meravigli 9/b - 20123 Milano

Gelfusa Gianfranco - tel. 02/85154904

Marino Lucia - tel. 02/85154636

Passaretti Dario – tel. 02/85154635

Peretto Dennis - tel. 02/85154638

suap.cciaa@mi.camcom.it

www.suapassociatocamerale.it

www.impresainungiorno.gov.it

www.milomb.camcom.it



Prot.: 172999/RU Roma, 1 giugno 2021

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni (T.U.L.P.S.) e, in particolare, gli articoli 86, 88 e 110;

VISTO l'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifiche e integrazioni, recante le disposizioni per il rilascio da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dei nulla osta per la produzione ed importazione in Italia nonché dei nulla osta per la messa in esercizio degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento per il gioco lecito di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S.;

VISTO l'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare i commi 1 e 6;

VISTO l'articolo 1, comma 502, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1971, n. 640, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'articolo 23-quater del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modifiche e integrazioni, che ha disposto, a decorrere dal 1° dicembre 2012, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane, assumendo quest'ultima la nuova denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO l'articolo 27 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni con legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha istituito il Registro unico degli operatori di gioco;

VISTO il decreto interdirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno 27 ottobre 2003, concernente l'individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. che possono essere installati per la raccolta di gioco presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni relative all'installazione di tali apparecchi;

VISTO il decreto interdirettoriale del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il Ministero dell'interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza 8 novembre 2005, così come modificato dal decreto interdirettoriale 20 aprile 2011, recante le regole tecniche di produzione e le metodologie di



verifica tecnica degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, di cui all'articolo 110, comma 7, del T.U.L.P.S.;

VISTO il decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 18 gennaio 2007, n. CGV/50/2007, che, in attuazione dell'articolo 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha definito il numero massimo degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, di cui all'articolo 110, comma 6 e 7, del T.U.L.P.S. possono essere installati per la raccolta di gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

VISTA la determinazione del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 151294/RU del 18 maggio 2021, recante le regole tecniche per la produzione, l'importazione e la verifica degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S., adottata a seguito dell'esito positivo della procedura n. 2021/97/I di informazione nel settore delle norme e delle regole relative ai servizi dell'informazione espletata ai sensi della direttiva 98/34/CE;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 110, comma 7-ter, del T.U.L.P.S., così come da ultimo modificato dall'articolo 104 del decreto legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni con legge 13 ottobre 2020, n. 126, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è definita la regolamentazione amministrativa degli apparecchi di cui al comma 7 del medesimo articolo 110, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta, così come definiti dalla normativa vigente;

CONSIDERATO che relativamente agli apparecchi di cui alle lettere a), c), c-bis) e c-ter) del menzionato articolo 110, comma 7, del T.U.L.P.S. trova applicazione il regime autorizzatorio di cui all'articolo 38, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che dal 1° giugno 2021 entrano in vigore le regole tecniche per la produzione, l'importazione e la verifica degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S., approvate con la citata determinazione del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 151294/RU del 18 maggio 2021 e che, pertanto, dalla medesima data sono abrogate e non sono più applicabili agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7, lettere a) e c) del T.U.L.P.S. le regole tecniche recate dal citato decreto interdirettoriale 8 novembre 2005, così come modificato dal decreto interdirettoriale 20 aprile 2011;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 14-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modifiche e integrazioni, per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito, come definiti dall'articolo 110, comma 7, del T.U.L.P.S., installati prima del 1° gennaio 2003 è stato rilasciato apposito nulla osta previa dimostrazione, nelle forme dell'articolo 38 della legge 23 dicembre 200, n. 388 e successive modificazioni, della sussistenza dei requisiti tecnici previsti dal citato articolo 110, oltre che del pagamento delle imposte dovute;



CONSIDERATO che gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici regolati dal comma 5 dell'articolo 14-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modifiche e integrazioni sono inquadrabili tra gli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 7, lettera c-bis) che non erogano tagliandi e lettera c-ter) del T.U.L.P.S.;

RITENUTO di dovere definire, in attuazione del comma 7-ter dell'articolo 110 del T.U.L.P.S., i parametri numerici per l'installazione degli apparecchi da intrattenimento di cui al comma 7 del medesimo articolo 110 avendo riguardo all'esigenza di garantire la prevenzione dei rischi connessi al gioco d'azzardo, nonché, in conformità al disposto dell'articolo 22, comma 6 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, avendo riguardo alla natura dell'attività prevalente svolta nei diversi punti di offerta e alla superficie degli stessi;

RITENUTO opportuno, per le menzionate esigenze di prevenzione dei rischi connessi al gioco d'azzardo, favorire la diffusione degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 7, del T.U.L.P.S., prevedendo anche punti di offerta in cui siano installati esclusivamente apparecchi senza vincita in denaro e consentendo l'installazione di tali apparecchi senza vincoli numerici massimi in tale tipologia di esercizi nonché nelle sale pubbliche da gioco e nelle attività di spettacolo viaggiante;

RITENUTO opportuno, per le medesime finalità sopra indicate, prevedere l'installazione degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7, del T.U.L.P.S. anche nei punti di offerta nei quali siano presenti forme di gioco con vincita in denaro riservate ai maggiori di età in modo da differenziare l'offerta di intrattenimento per tali soggetti;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

CAPO 1

(DISPOSIZIONI GENERALI)

ARTICOLO 1 (FINALITÀ)

1. Le disposizioni del presente provvedimento definiscono, in attuazione dell'articolo 110, comma 7-ter del **T.U.L.P.S.**, le regole amministrative per la produzione, l'importazione, l'installazione e l'utilizzo in locali aperti al pubblico degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 7, del **T.U.L.P.S.**, ivi compresi i parametri numerici dei medesimi apparecchi installabili nei punti di offerta, così come definiti dalla normativa vigente.



ARTICOLO 2 (NOMENCLATORE)

- 1. Ai soli fini del presente provvedimento, si intende per:
 - a) ADM: l'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
 - b) apparecchio: un apparecchio o congegno da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 7, del **T.U.L.P.S.**, completo esclusivamente delle componenti necessarie al suo corretto funzionamento, ivi incluse le componenti sensibili;
 - c) apparecchio comma 7a): l'apparecchio, appartenente alla categoria di cui all'articolo 110, comma 7, lettera a), del T.U.L.P.S., di tipo elettromeccanico, privo di monitor, attraverso il quale il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabile unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuisce, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, il premio, consistente in prodotti di piccola oggettistica, non convertibile in denaro o scambiabile con premi di diversa specie, il cui valore non è superiore a venti volte il costo della partita;
 - d) apparecchio comma 7c): l'apparecchio, appartenente alla categoria di cui all'articolo 110, comma 7, lettera c), del T.U.L.P.S., basato sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuisce premio, per il quale la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore;
 - e) apparecchio comma 7c-bis): l'apparecchio, appartenente alla categoria di cui all'articolo 110, comma 7, lettera c-bis) del T.U.L.P.S., meccanico o elettromeccanico differente dagli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7, lettere a) e c) del T.U.L.P.S., attivabile con moneta, gettone o con altri strumenti elettronici di pagamento e che può distribuire tagliandi direttamente, durante o immediatamente dopo la conclusione della partita;
 - f) apparecchio comma 7c-ter): l'apparecchio, appartenente alla categoria di cui all'articolo 110, comma 7, lettera c-ter) del T.U.L.P.S., meccanico o elettromeccanico, per il quale l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo;
 - g)certificato, il certificato di esito positivo della verifica tecnica di conformità alle regole tecniche di produzione e funzionamento degli apparecchi eseguita dagli **OdV**;
 - h) gestore, colui che, iscritto al Registro Unico degli Operatori del Gioco pubblico di cui all'art. 27 del decreto legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito dalla Legge 16 dicembre 2019, n. 157, una volta entrato in vigore, esercita una attività organizzata diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica degli apparecchi, per i quali è titolare del relativo nulla osta per la messa in esercizio, posseduti a qualunque titolo, presso luoghi pubblici o aperti al pubblico ovvero in circoli od associazioni di qualunque specie. È equiparato al gestore l'esercente del locale ove tali apparecchi sono installati, nel caso in cui egli ne sia proprietario;
 - i) importatore: il soggetto che, iscritto al Registro Unico degli Operatori del Gioco pubblico di cui all'art. 27 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla Legge 16 dicembre 2019, n. 157, una volta entrato in vigore, immette in libera pratica nel



territorio italiano, per essere ivi tecnicamente verificati od installati, **apparecchi** finiti in ogni loro parte e prodotti fuori dal territorio comunitario;

- j) nulla osta di distribuzione, il titolo autorizzatorio previsto dal comma 4 dell'articolo 38 della legge 23 dicembre 200, n. 388 e successive modifiche e integrazioni;
- k) nulla osta per la messa in esercizio, il titolo autorizzatorio previsto dal comma 5 dell'articolo 38 della legge 23 dicembre 200, n. 388 e successive modifiche e integrazioni;
- 1) OdV: organismo di certificazione convenzionato con ADM, il cui elenco è reso pubblico sul sito di ADM all'indirizzo www.adm.gov.it;
- m) produttore: il soggetto che, iscritto al Registro Unico degli Operatori del Gioco pubblico di cui all'art. 27 del decreto legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito dalla Legge 16 dicembre 2019, n.157, una volta entrato in vigore, costruisce un apparecchio nel territorio comunitario e intende commercializzarlo nel territorio italiano;
- n) regole tecniche previgenti, le regole tecniche di produzione e funzionamento degli apparecchi di cui al decreto interdirettoriale del Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il Ministero dell'interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza 8 novembre 2005, così come modificato dal decreto interdirettoriale 20 aprile 2011;
- o) regole tecniche vigenti, le regole tecniche di produzione e funzionamento degli apparecchi di cui alla determinazione direttoriale n. 151294/RU del 18 maggio 2021;
- p) tagliando: il supporto, anche cartaceo, emesso direttamente dall'apparecchio, che riporta un punteggio unitario, valido esclusivamente all'interno del locale ovvero dell'esercizio nel quale l'apparecchio è installato, idoneo, anche attraverso accumulo di una pluralità di identici supporti, al ritiro di oggetti di modico valore;
- q) T.U.L.P.S.: il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni, recante l'approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

CAPO 2

(REGOLE AMMINISTRATIVE GENERALI PER LA DISTRIBUZIONE E PER L'INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI)

ARTICOLO 3

(REGOLE PER GLI APPARECCHI PRODOTTI O IMPORTATI A DECORRERE DAL 1° GIUGNO 2021)

- 1. Gli apparecchi prodotti o importati a decorrere dal 1° giugno 2021 devono essere conformi alle prescrizioni stabilite dall'articolo 110, comma 7, del **T.U.L.P.S.** e alle **regole** tecniche vigenti, nonché alle altre disposizioni normative operanti in materia.
- 2. Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche e integrazioni, gli importatori e i produttori degli apparecchi presentano ad uno degli OdV un esemplare di ogni modello di apparecchio che intendono produrre o importare per la verifica di conformità alle disposizioni normative e alle regole tecniche vigenti.



- 3. A conclusione della verifica effettuata da uno degli **OdV**, in caso di esito positivo, **ADM** rilascia certificazione di esito positivo della verifica tecnica di conformità.
- 4. La distribuzione sul territorio nazionale degli **apparecchi** prodotti o importati è subordinata al rilascio da parte di **ADM** del nulla osta di distribuzione previsto dall'articolo 38, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche e integrazioni.
- 5. Ai fini del rilascio del titolo autorizzatorio di cui al precedente comma gli **importatori** e i **produttori** presentano richiesta ad **ADM** nella quale autocertificano la conformità degli **apparecchi** prodotti o importati all'esemplare di modello certificato, nonché alle disposizioni normative vigenti.
- **6.** L'installazione degli **apparecchi** è subordinata al rilascio da parte di **ADM** del nulla osta per la messa in esercizio previsto dall'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifiche e integrazioni, e del relativo dispositivo di identificazione elettronica.
- 7. Ai fini del rilascio del titolo autorizzatorio di cui al precedente comma e del dispositivo di identificazione elettronica, i **gestori** degli **apparecchi** presentano richiesta ad **ADM** indicando la tipologia e l'ubicazione dell'esercizio in cui intendono installare l'**apparecchio**.

CAPO 3

(REGOLE AMMINISTRATIVE APPLICABILI AGLI APPARECCHI GIÀ INSTALLATI O VERIFICATI E CERTIFICATI ALLA DATA DEL 1º GIUGNO 2021 SECONDO LE REGOLE TECNICHE PREVIGENTI)

ARTICOLO 4

(REGOLE PER GLI APPARECCHI INSTALLATI PRIMA DEL 1º GENNAIO 2003)

- 1. I nulla osta rilasciati per gli **apparecchi** installati prima del 1° gennaio 2003, secondo quanto previsto dall'articolo 14-bis, comma 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modifiche e integrazioni, cessano di avere efficacia al 31 dicembre 2021.
- 2. Dal 1° gennaio 2022 possono essere installati solo gli apparecchi di cui al comma 1 provvisti di un nulla osta per la messa di esercizio rilasciato secondo quanto previsto dai commi seguenti e del relativo dispositivo di identificazione elettronica.
- **3.** I soggetti ai quali sono stati rilasciati i nulla osta di cui al comma 1 possono presentare, entro il 31 dicembre 2021, apposita richiesta a **ADM** per il rilascio, in sostituzione del precedente, di un nuovo titolo autorizzatorio per la messa in esercizio, la cui efficacia decorre dal 1° gennaio 2022 e del dispositivo di identificazione elettronica.
- 4. Nella richiesta di cui al precedente comma devono essere autocertificate la conformità dell'apparecchio alle **regole tecniche vigenti**, le caratteristiche dell'apparecchio e dei giochi contenuti, nonché la dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità ai sensi dell'articolo 38, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche e integrazioni. Nella richiesta devono essere altresì indicate la tipologia e l'ubicazione dell'esercizio in cui si intende installare l'apparecchio.
- **5.** Entro il 31 dicembre 2023 gli apparecchi per i quali sia stato rilasciato il titolo autorizzatorio di cui al comma 3 devono comunque essere sottoposti a verifica tecnica di conformità secondo le **regole tecniche vigenti**.



ARTICOLO 5

(REGOLE PER GLI APPARECCHI MECCANICI ED ELETTROMECCANICI DI CUI ALL'ARTICOLO 14-BIS, COMMA 5, DEL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 640 GIÀ INSTALLATI)

- 1. Gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui all'articolo 14-bis, comma 5, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modifiche e integrazioni, già installati alla data del 1° giugno 2021, sono inquadrati tra gli apparecchi comma 7c-ter) e gli apparecchi comma 7c-bis) che non possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita.
- 2. Dal 1º gennaio 2022 possono essere installati solo gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui al comma 1 provvisti di un titolo autorizzatorio per la messa di esercizio rilasciato secondo quanto previsto dai commi 3 e 4 e del relativo dispositivo di identificazione elettronica.
- **3.** I **gestori** degli apparecchi di cui al comma 1 possono presentare, entro il 31 dicembre 2021, apposita richiesta a **ADM** per il rilascio di un titolo autorizzatorio per la messa in esercizio, la cui efficacia decorre dal 1° gennaio 2022, e del dispositivo di identificazione elettronica.
- 4. Nella richiesta di cui al precedente comma devono essere autocertificate la conformità dell'apparecchio alle **regole tecniche vigenti**, le caratteristiche dell'apparecchio e dei giochi contenuti, nonché la dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità ai sensi dell'articolo 38, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifiche e integrazioni. Nella richiesta devono essere altresì indicate la tipologia e l'ubicazione dell'esercizio in cui si intende installare l'apparecchio.
- **5.** Entro il 31 dicembre 2023 gli apparecchi di cui al comma 1 per i quali sia stato rilasciato il titolo autorizzatorio di cui al comma 3 devono comunque essere sottoposti a verifica tecnica di conformità secondo le **regole tecniche vigenti**.

ARTICOLO 6

(REGOLE PER GLI APPARECCHI COMMA 7 A) E COMMA 7 C) VERIFICATI E CERTIFICATI SECONDO LE REGOLE TECNICHE PREVIGENTI)

- I certificati nonché i nulla osta di distribuzione già rilasciati per apparecchi comma 7
 a) verificati e certificati secondo le regole tecniche previgenti rimangono validi.
- 2. I certificati nonché i nulla osta di distribuzione già rilasciati per gli apparecchi comma 7 c) che non consentono l'azzeramento delle classifiche e dei record o che non consentono la visualizzazione in ordine cronologico dei punteggi realizzati, verificati e certificati secondo le regole tecniche previgenti rimangono validi.
- **3.** I **nulla osta per la messa in esercizio** rilasciati per gli apparecchi indicati nei commi 1 e 2 sulla base delle **regole tecniche previgenti** cessano di avere efficacia al 31 dicembre 2021.
- 4. I soggetti ai quali sono stati rilasciati i **nulla osta per la messa in esercizio** di cui al precedente comma possono presentare, entro il 31 dicembre 2021, apposita richiesta a **ADM** per il rilascio, in sostituzione del precedente, di un nuovo titolo autorizzatorio per la messa in esercizio, la cui efficacia decorre dal 1° gennaio 2022, e del relativo dispositivo di identificazione elettronica.



- 5. Per gli esemplari di modelli di apparecchi comma 7 c) verificati e certificati secondo le regole tecniche previgenti che consentono l'azzeramento delle classifiche e dei record o che consentono la visualizzazione in ordine cronologico dei punteggi realizzati, cessano di avere efficacia al 31 dicembre 2021 sia i certificati che i nulla osta già rilasciati per la distribuzione e la messa in esercizio.
- **6.** L'elenco degli esemplari di modelli di cui al comma 5, predisposto sulla base delle dichiarazioni acquisite dagli OdV, sarà pubblicato sul sito dell'Agenzia.
- 7. Entro il 31 dicembre 2021 gli apparecchi di cui al comma 5 devono essere sottoposti a verifica tecnica di conformità secondo le **regole tecniche vigenti**.

CAPO 4

(TIPOLOGIA DEI PUNTI DI OFFERTA PRESSO I QUALI È CONSENTITA L'INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI, PARAMETRI NUMERICI E CRITERI DI INSTALLAZIONE)

ARTICOLO 7 (TIPOLOGIA DEI PUNTI DI OFFERTA)

- 1. L'installazione degli apparecchi è consentita in:
 - a) bar ed esercizi assimilabili;
 - b) ristoranti ed esercizi assimilabili;
 - c) alberghi ed esercizi assimilabili;
 - d) stabilimenti balneari;
 - e) edicole;
 - f) ogni altro esercizio commerciale o pubblico autorizzato ai sensi dell'articolo 86 del **T.U.L.P.S.**;
 - g) aree aperte al pubblico autorizzate ai sensi dell'articolo 86 del **T.U.L.P.S.**, purché sia delimitato con precisione il luogo di installazione degli **apparecchi**, ne sia garantita la controllabilità e ne sia identificata la titolarità, ai fini della determinazione delle responsabilità ai sensi della normativa vigente;
 - h) circoli privati e associazioni autorizzati ai sensi dell'articolo 86 del T.U.L.P.S.;
 - i) sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito;
 - i) esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi senza vincita in denaro;
 - k) agenzie e negozi di gioco per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e su eventi non sportivi;
 - l) punti di offerta di gioco aventi attività principale diversa dalla commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
 - m) sale bingo;
 - n) rivendite di tabacchi e ricevitorie lotto;
 - o) attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69 del T.U.L.P.S..
- 2. Non è consentita l'installazione degli apparecchi al di fuori degli spazi delimitati e controllati dei punti di offerta.



ARTICOLO 8 (PRESCRIZIONI E CRITERI PER L'INSTALLAZIONE)

- 1. Ai fini dell'installazione degli **apparecchi** presso i punti di offerta di cui al precedente articolo 7 è, comunque, necessario il possesso di una delle licenze previste dall'articolo 86 o dall'articolo 88 del **T.U.L.P.S.**, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- 2. Nei punti di offerta di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), k), l), m) e n) del comma 1 dell'articolo 7 possono essere installate, esclusivamente, le tipologie di apparecchi di seguito elencate:
 - a) apparecchi comma 7a);
 - b) apparecchi comma 7c) che non sono attivabili a gettoni o con l'utilizzo di strumenti elettronici di pagamento quali carte prepagate, non bancarie e non riconducibili ad alcun circuito di pagamento, ma esclusivamente finalizzate al gioco;
 - c) apparecchi comma 7c) che non consentono il collegamento in rete per operazioni di monitoraggio e controllo nonché, nell'ambito dello svolgimento delle operazioni di gioco, per la formazione di classifiche e per la realizzazione di gioco simultaneo a distanza, ivi incluse le operazioni ad esse connesse;
 - d) apparecchi comma 7c-bis) che non sono attivabili a gettoni o con l'utilizzo di strumenti elettronici di pagamento quali carte prepagate, non bancarie e non riconducibili ad alcun circuito di pagamento, ma esclusivamente finalizzate al gioco;
 - e) apparecchi comma 7c-bis) che non distribuiscono tagliandi direttamente, durante o immediatamente dopo la conclusione della partita;
 - f) apparecchi comma 7c-ter).
- **3.** Gli **apparecchi** di cui all'articolo 4 e all'articolo 5 della presente determinazione, purchè muniti dei nuovi titoli autorizzatori per la messa in esercizio rilasciati a seguito di autocertificazione possono essere installati esclusivamente nei punti di offerta di cui alle lettere i), j) e o) del comma 1 dell'articolo 7.
- **4.** Nei punti di offerta di cui alle lettere i), j) e o) del comma 1 dell'articolo 7 sono installabili tutte le tipologie di **apparecchi**.
- 5. Per i punti di offerta rimangono ferme le prescrizioni specifiche per la raccolta delle varie forme di gioco, in particolare quelle relative alla separazione degli ambienti, ove prevista, nonché quelle che vietano l'ingresso dei minori di anni diciotto e la partecipazione degli stessi ai giochi pubblici con vincita in denaro.

ARTICOLO 9 (PARAMETRI NUMERICI PER L'INSTALLAZIONE)

- 1. Il numero di **apparecchi** installabili è previsto in relazione alle diverse tipologie di punti di offerta individuati nell'articolo 7, nonché all'estensione della superficie degli stessi, secondo quanto riportato nei commi successivi.
- 2. Per il calcolo della superficie del punto di offerta ai fini dell'installazione degli apparecchi non si considera superficie utile quella adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.



- 3. Nei punti di offerta di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e h) del comma 1 dell'articolo 7 è consentita l'installazione di un apparecchio ogni 5 metri quadrati sino ad un massimo di dieci apparecchi.
- **4.** Nei punti di offerta di cui alle lettere g) ed i) del comma 1 dell'articolo 7 è consentita l'installazione di un **apparecchio** ogni 5 metri quadrati.
- 5. Nei punti di offerta di cui alle lettere l), e n) del comma 1 dell'articolo 7 è consentita l'installazione di un apparecchio ogni 5 metri quadrati sino ad un massimo di 4 apparecchi.
- 6. Nei punti di offerta di cui alle lettere k) e m) del comma 1 dell'articolo 7 è consentita l'installazione di un apparecchio ogni 5 metri quadrati sino ad un massimo di 75 apparecchi.
- 7. Nei punti di offerta di cui alla lettera j) ed o) del comma 1 dell'articolo 7 è consentita l'installazione di un **apparecchio** ogni 2 metri quadrati.

CAPO 5

ARTICOLO 10 (DISPOSIZIONI TRANSITORIE)

- 1. Nel periodo intercorrente fra il 1° giugno 2021 e il 31 dicembre 2021 è consentito il rilascio di **titoli autorizzatori** relativi ad apparecchi certificati sulla base delle **regole tecniche previgenti,** nonché l'installazione degli apparecchi sulla base delle regole amministrative previgenti.
- **2.** Gli apparecchi di cui al comma precedente dovranno adeguarsi alle disposizioni recate dal capo 3 del presente provvedimento.
- 3. I nulla osta per la messa in esercizio degli apparecchi rilasciati sulla base delle regole tecniche previgenti cessano, comunque, di avere efficacia al 31 dicembre 2021.
- 4. Con successivi provvedimenti del Direttore Giochi saranno determinate la tempistica e le modalità con cui potranno essere richiesti i titoli autorizzatori sulla base delle **regole** tecniche vigenti e delle regole amministrative definite dal presente provvedimento, le modalità di presentazione delle richieste di verifica tecnica di conformità degli apparecchi e la modulistica da utilizzare per le richieste e per le autocertificazioni, nonché gli ulteriori aspetti attuativi.
- 5. Le modalità relative all'utilizzo degli apparecchi nelle attività di spettacolo viaggiante saranno definite con successivo provvedimento condiviso con il Ministero della Cultura.

ARTICOLO 11 (ABROGAZIONI, DECORRENZA)

- 1. La presente determinazione abroga e sostituisce la antecedente disciplina amministrativa sull'installazione degli apparecchi di cui al comma 7 dell'articolo 110 del T.U.L.P.S. contenuta nei provvedimenti emanati da **ADM**.
- **2.** La presente determinazione entra in vigore il 1 giugno 2021.



00000000000000

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Marcello Minenna





Servizio SUAP - Sportello Unico Attività Produttive

SCHEDA RILASCI - 2021


a cura di SUAP ed iniziative per l'Agenda Digitale

Rilascio Scrivania SUAP del 4 giugno 2021 Modifica evento: Richiesta Pagamento tramite pagoPA-Modello3

Nella nuova versione dalla scrivania SUAP sono state riviste alcune caratteristiche dell'evento "Richiesta pagamento" al fine di consentire all'operatore di **spiegare all'utente le motivazioni della richiesta di pagamento**, tramite una lettera di accompagnamento o utilizzando il campo note.

Rispetto a prima, creando l'evento, sarà possibile, ma non obbligatorio, allegare uno o più allegati che rispettino i consueti formati accettati nella scrivania SUAP.

Sarà inoltre possibile e non obbligatorio inserire una nota aggiuntiva alla comunicazione di Richiesta di Pagamento tramite modello3.



Sia la nota aggiuntiva, sia tutti gli allegati, saranno inviati nella mail di notifica al domicilio elettronico dichiarato nella pratica.







Servizio SUAP - Sportello Unico Attività Produttive

Gli allegati e la nota aggiuntiva saranno anche visibili e consultabili dalla MyPage nella sezione "iter della pratica" del dettaglio pratica.



Per una trattazione più estesa si rimanda al manuale utente della scrivania.

N.B. Si rammenta che per usufruire della funzione "Richiesta di Pagamento-Modello3", il SUAP deve aver attivato i pagamenti pagoPA tramite la piattaforma messa a disposizione da InfoCamere, maggiori informazioni sulle modalità di attivazione di pagoPA sono disponibili nel documento Note operative per attivazione pagoPA

Livello di riservatezza

	Livello	Ambito di diffusione consentito
	Pubblico	Il documento può essere diffuso all'esterno dell'azienda.
x	Uso interno	Il documento può essere diffuso solo all'interno dell'azienda. Le terze parti a cui viene comunicato, hanno l'obbligo di non diffusione.
	Riservato	Il documento non può essere diffuso all'interno dell'azienda. La sua visibilità è limitata ad un gruppo ristretto di persone. L'indicazione "Riservato" DEVE essere riportata anche nel Piè-di-pagina del documento .